



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Programmazione Qualità e Valutazione

Decreto Rettorale n. 924 del 23/03/2016

Oggetto: Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Torino

Vista la Legge del 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il Decreto Ministeriale del 22 settembre 2010, n. 17 – Requisiti necessari dei corsi di studio e relativi allegati;

Vista la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 – Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario – e in particolare l'art. 5;

Visto il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 – Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 28 gennaio 2013 – Autovalutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano – e relativi allegati;

Visto il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 – Decreto Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio così come modificato dal successivo Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013 n. 1059 - Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012;

Visto Regolamento per il Funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 682 del 24 febbraio 2014;

Visto il D.R. n. 1439 del 25 marzo 2014 di nomina del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Torino;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Programmazione Qualità e Valutazione

Considerata l'opportunità di ridefinire la composizione del Presidio della Qualità, con l'inserimento di una rappresentanza studentesca;

Considerata l'opportunità di armonizzare la scadenza del mandato del Presidio della Qualità, in coerenza con le scadenze dei mandati di altri organi;

Considerata l'opportunità di introdurre alcune migliorie tecniche al Regolamento per il Funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Torino, alla luce della prima fase di attività;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 7/2016/V/1 dell'8 marzo 2016 - Adeguamento del Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Torino

DECRETA

È emanato il Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Torino nel testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

II RETTORE
Prof. Gianmaria Ajani

Visto: il Direttore
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Programmazione Qualità e Valutazione

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Indice:

- Art. 1: Ambito di applicazione
- Art. 2: Composizione, nomina e durata
- Art. 3: Presidente
- Art. 4: Incompatibilità, decadenza, revoca e dimissioni
- Art. 5: Compiti
- Art. 6: Verbalizzazione
- Art. 7: Entrata in vigore
- Art. 8: Disposizioni finali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo.

Art. 2

Composizione, nomina e durata

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo è costituito da:
 - a. da 5 a 7 docenti con competenze di valutazione, accreditamento, qualità;
 - b. da 1 a 2 dirigenti con competenze di valutazione, accreditamento, qualità e dei servizi connessi;
 - c. da 1 studente individuato dal Consiglio degli Studenti.
2. Il Presidio della Qualità è nominato su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, e resta in carica per tre anni accademici. I suoi componenti possono essere rinnovati immediatamente e per un solo mandato.
3. Il supporto per il coordinamento e l'organizzazione delle attività è fornito dalla Direzione Programmazione Qualità e Valutazione. Forniscono contributo le altre Direzioni dell'Ateneo per le materie di propria competenza.
4. I componenti del Presidio della Qualità rendono pubblico il loro curriculum.

Art. 3

Presidente

1. I componenti del Presidio eleggono al loro interno il Presidente. Il Presidente è nominato con Decreto Rettoriale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Programmazione Qualità e Valutazione

2. Il Presidente designa un Vice-presidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
3. Il Presidente rappresenta il Presidio nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Università, e con l'esterno; ne coordina le attività e ne sottoscrive tutti gli atti.
4. Il Presidente convoca le riunioni, le presiede e cura l'esecuzione delle decisioni prese.
5. Il Presidente risponde del proprio operato direttamente al Rettore.
6. Il Presidente, o suo delegato, partecipa alle riunioni dell'organismo nazionale di coordinamento.

Art. 4

Incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni.

1. Non possono far parte del Presidio i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Scuola, i componenti degli Organi Centrali dell'Università, come definiti all'art. 46 dello Statuto di Ateneo, né i responsabili dei Centri dotati di autonomi poteri di gestione, i Presidenti delle Commissioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i Presidenti di CdS.
2. Il Presidio deve riunirsi almeno tre volte l'anno e decade se non si riunisce per più di sei mesi.
3. I singoli componenti del Presidio devono partecipare alle riunioni e decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, oppure qualora intervengano le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.
4. Le dimissioni del Presidio o dei suoi singoli componenti, devono essere presentate al Rettore.
5. Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno o più componenti del Presidio cessino dalle funzioni nel corso del mandato, il Rettore provvederà a sostituirli. I componenti che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidio. Sarà considerato svolto per intero un mandato la cui durata sia stata pari o superiore alla metà più un giorno di un mandato completo.

Art. 5

Compiti

1. Il Presidio della Qualità ha il compito di:
 - promuovere la cultura e il miglioramento continuo della qualità nell'Ateneo;
 - dare consulenza agli Organi di Governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'Assicurazione della Qualità (AQ);
 - monitorare l'implementazione dei criteri che gli Organi di Governo adottano per la l'AQ dei Corsi di Studio, la valutazione e il miglioramento continuo della didattica, della ricerca e dei servizi;
 - sorvegliare e monitorare i processi di AQ;
 - supportare le strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'AQ.
2. Le attività attribuite al Presidio della Qualità riguardano:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Programmazione Qualità e Valutazione

- la consulenza agli Organi di Governo dell'Ateneo sui temi dell'AQ;
 - l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della didattica e della ricerca;
 - la sorveglianza e il monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività riguardanti la didattica e la ricerca;
 - il supporto ai CdS, ai Dipartimenti e alle Scuole sui temi dell'AQ;
 - il supporto alla definizione e al monitoraggio dei flussi informativi e documentali relativi all'AQ con particolare attenzione a quelli da e verso Organi di governo dell'Ateneo, Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti, Scuole e CdS;
 - l'aggiornamento dei processi e degli strumenti per l'AQ, il supporto ai soggetti coinvolti secondo gli aggiornamenti normativi in itinere.
3. Gli interlocutori del Presidio all'interno dell'Ateneo sono:
- gli Organi di Governo dell'Ateneo per le rispettive competenze;
 - le strutture didattiche e di ricerca, gli studenti e le Direzioni dell'amministrazione centrale per l'attuazione delle procedure di AQ.

Art. 6

Verbalizzazione

1. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente ed è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo nelle pagine a esso dedicate.
3. Gli estratti di verbale sono inviati alle strutture e agli organi di governo per argomento di competenza.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore.
2. Entra in vigore nel giorno successivo alla sua emanazione.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto di Ateneo e alla normativa nazionale.